

tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla Banca, tutte prive di valida pattuizione; accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato sulla base della intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente affidato n. _____ e ai rapporti collegati (cc n. _____ e n. _____), con l'eliminazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, degli interessi superiori al tasso soglia usura, delle cms e di spese e costi non concordati; condannare la convenuta Banca, ex art. 2033 c.c., alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori, in favore della odierna istante, e la rivalutazione monetaria; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, per entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva di domanda di risarcimento del danno;

nell'interesse della appellata: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in via principale, rigettare ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

_____ ha convenuto in giudizio _____ S.p.A, deducendo: che le erano state concesse, dall'istituto bancario convenuto, aperture di credito accedenti ai conti correnti nn. _____, _____ e _____, tra loro strettamente connessi; che il saldo passivo era eccessivo poiché frutto di applicazione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto in mancanza di contratto scritto - in violazione dell'art. 117 del T.U.B. - nonché anatocismo e applicazione di tassi usurari; di essere, quindi, creditrice della somma di € 40.206,32, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Su tali premesse, la attrice ha chiesto: l'accertamento e declaratoria, per le suddette ragioni, della invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. _____ e dei rapporti strettamente collegati (cc.cc. nn. _____ e _____), l'accertamento del saldo corretto e la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse.

Si è costituita _____ S.p.A. che ha contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

Istruita la causa con documenti, Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1469/2018, ha rigettato la domanda, affermando che la attrice non avesse assolto all'onere della prova dei contratti in forma scritta, presupposto, a suo dire, indefettibile della dimostrazione della illegittimità delle clausole o delle pratiche bancarie da lei lamentata.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di _____, che la ha censurata: per non avere applicato l'art. 115 c.p.c., non considerando che l'istituto bancario non aveva contestato, nelle proprie difese, la avvenuta applicazione, nei rapporti per cui è causa, di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto; anatocismo; per avere erroneamente ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onus probandi, cui invece ella aveva adempiuto con la produzione degli estratti conto e della documentazione afferente ai rapporti, mentre l'onere di produrre i contratti gravava sul convenuto istituto di credito; per non avere considerato la natura usuraria degli interessi passivi, desumibile dalla documentazione versata in atti; per non avere, quindi, disposto CTU, per la quale ha rinnovato istanza, per la determinazione dei corretti rapporti di dare e avere.

Si è costituita, in secondo grado, _____ S.p.A., che ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 21 ottobre 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, il cui atto contiene esaustiva e specifica confutazione dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, palesandosi conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c..

L'appello è fondato nei termini in prosieguo precisati.

Merita accoglimento la censura imperniata sul non avere, il Tribunale, correttamente applicato i principi vigenti sull'onere della prova – in particolare, di produzione del contratto.

La Corte di legittimità (Cass., 6480/2021) ha statuito che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme

indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che allegghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare.

In sostanza, se il correntista allegghi l'esistenza del contratto scritto, spetta a lui esibirlo per provare la illegittimità degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto applicati nel rapporto con la banca, mentre, se l'attore deduca la inesistenza del contratto scritto, l'onere di produzione dello stesso grava sulla banca, sia essa pacifica o contestata.

Nella fattispecie, la attrice, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha inequivocabilmente allegato la insussistenza di contratti in forma scritta, relativamente sia ai conti correnti che alle aperture di credito, essendosi limitato, l'istituto di credito, a eccepire che l'onere della sua produzione gravasse sulla : assunto, questo, infondato, alla luce del riparto dell'onus probandi delineato dalla Corte di Cassazione.

Non può infatti ritenersi inficiare l'esposto assunto, così come invece sostenuto dall'istituto di credito, il fatto che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio si legge "3. Ai sensi dell'art. 7 del detto contratto di conto corrente di corrispondenza predisposto dall'ABI...." E' infatti di tutta evidenza che il riferimento non può ritenersi concernere il documento contrattuale regolante il rapporto per cui è causa, quanto piuttosto le condizioni generali predisposte dall'ABI.

Conseguentemente - ferma comunque la illegittimità dell'anatocismo anche se previsto nel contratto - è da ritenere che la banca non abbia dimostrato - con la produzione dei contratti eventualmente contemplanti la applicazione di interessi superiori alla misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c., e la determinazione intellegibile della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e delle commissioni di istruttoria veloce - la legittimità delle poste debitorie a carico della correntista, documentate mediante la produzione degli estratti conto e della

LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

Composta da

Dott.ssa Donatella Aru Presidente

Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere

Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **12018 R.G.**

promossa da

, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Colamatteo;

appellante

CONTRO

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall'Avv. ;

appellato

LA CORTE,

- letti gli atti di causa;
- ritenuto di dovere disporre CTU ai fini in prosieguo indicati;

DISPONE

Consulenza Tecnica Ufficio, sul seguente quesito:

"Accerti, il CTU, con riferimento ai conti correnti nn. , e e alle aperture di credito a essi accedenti, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e degli atti di causa, il saldo di dare e avere tra le parti e l'eventuale credito della correntista, applicando il tasso legale di interessi ed espungendo, dai suddetti rapporti bancari, le poste debitorie dovute ad applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi, anatocismo".

NOMINA

CTU il Dott.

Il dott. _____ effettuerà il giuramento in modalità telematica su modulo che la Cancelleria curerà di trasmettergli.

Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 3 maggio 2024, h. 9,00.

Cagliari, 11 aprile 2024

La Presidente (Dott.ssa Donatella Aru)